

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 90 Vincoli ex legge 1497/1939

1. Il presente Piano ha valore di Piano Urbanistico Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali di cui all'articolo 1 bis dei D.L. 27 giugno 1985 n°312 come convertito nella legge 8 agosto 1985 n°431.
2. Agli effetti dell'obbligo di autorizzazione previsto dall'articolo 7 della Legge 29 giugno 1939 n° 1497 e successive modificazioni, restano fermi i vincoli imposti a norma di essa.
3. Dall'entrata in vigore del presente Piano sono abrogate le disposizioni dei Piani Territoriali Paesistici di Nervi-S. Ilario e del Promontorio di Portofino approvati con Decreti del Ministro della Pubblica Istruzione rispettivamente in data 4 luglio 1953 e 3 giugno 1958.

Art. 90 bis Parchi, riserve naturali, aree protette, sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale

1. Per le parti di territorio incluse nei parchi, nelle riserve naturali, nelle aree protette e nei sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale istituiti dalle rispettive leggi regionali emanate prima dell'entrata in vigore del presente piano, le disposizioni dei P.T.C.P. operano soltanto in quanto più restrittive delle specifiche norme che le riguardano.

Art. 91 Vigilanza e sanzioni

1. Il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 4, primo comma, della Legge 28 febbraio 1985 n°47 e di cui all'articolo 1 lettera e) della legge regionale 18.3.1980 n°15 e successive modificazioni, è tenuto ad assicurare il rispetto delle indicazioni di livello locale contenute nel presente Piano.
2. L'inosservanza delle indicazioni di cui al comma precedente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Capo I della Legge n. 47/1985, nonché, nei casi di interventi interessanti i beni e le aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939 n° 1497 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 15 della stessa, in quanto applicabile.